

(N. 317)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1963**

**Modifica alla legge 14 novembre 1962, n. 1619, concernente l'autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale**

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 14 novembre 1962, n. 1619, è stata autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65, la spesa di lire 150 milioni, per l'esecuzione da parte del Ministero del bilancio, di indagini, studi, ricerche scientifiche e statistiche; per la preparazione di documenti di relazioni e di elaborati, e per la raccolta di elementi, occorrenti ai fini della programmazione della politica nazionale di sviluppo economico-sociale.

I lavori fin qui svolti si sono dimostrati particolarmente complessi ed onerosi, tal che i fondi a disposizione nel corrente e nel

prossimo esercizio finanziario si appalesano insufficienti.

È stato predisposto, pertanto, l'unito disegno di legge il cui articolo 1 eleva da lire 150 milioni a lire 250 milioni la spesa occorrente per l'applicazione della legge 14 novembre 1962, n. 1619, negli esercizi 1963-1964 e 1964-65.

Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni, relativo all'esercizio in corso, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La spesa autorizzata con legge 14 novembre 1962, n. 1619, per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65, per i servizi della programmazione economica generale, è elevata da 150 milioni di lire a 250 milioni di lire.

**Art. 2.**

All'onere di lire 100 milioni, conseguente all'attuazione della presente legge nell'esercizio 1963-64, verrà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.